Pubblicato il 31/10/2017

N. 01314/2017 REG.PROV.CAU.

N. 02232/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 2232 del 2017, proposto da:

OMISSIS Srl, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato Massimiliano Mangano, con domicilio eletto presso il suo studio in Palermo, via Nunzio Morello, n. 40;

contro

Comune di Termini Imerese, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato Cruciano Valvo, con domicilio eletto presso il suo studio in Palermo, via Terrasanta, n.93;
Regione Sicilia, Presidenza della Regione Siciliana, Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità - Dip. Reg. dell'Energia non costituiti in giudizio;
Regione Siciliana - Presidenza, Regione Siciliana - Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, Ministero dello Sviluppo Economico - Ispettorato Territoriale Sicilia, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale, domiciliata in Palermo, via Alcide De Gasperi, n. 81;

nei confronti di

Ministero dello Sviluppo Economico Dir. Gen. Attività Territoriali Divisione XIV - Isp. Ter. Sicilia, Gestore dei Servizi Energetici - Gse S.p.A., E-Distribuzione S.p.A. non costituiti in giudizio;
Ufficio del Genio Civile di Palermo, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale, domiciliata in Palermo, via Alcide De Gasperi, n.81;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- della nota prot. 1477 del 26/09/2017 emanata dal SUAP di Termini Imerese, con la quale si è concluso il procedimento di revoca della determinazione dirigenziale n. 2292 del 20 dicembre 2016 che aveva assentito - mediante procedura abilitativa semplificata (PAS) – il progetto di costruzione di un impianto mini eolico denominato “CSE.1”;

- della nota prot. 33962 del 13 settembre 2017 dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei servizi di pubblica utilità - Regione Siciliana – dipartimento regionale dell'energia, nonché tutti gli altri atti che ritenga di impugnare

- della nota del Comune di Termini Imerese del 14 settembre 2017, nella quale si afferma che “la realizzazione del suddetto impianto è di fatto e di diritto privo del relativo titolo abilitativo, diffidandosi ad eseguire i lavori;

- della nota del Comune di Termini Imerese del 22 giugno 2017, con la quale è stato comunicato l'avvio del procedimento di revoca della determinazione dirigenziale n. 2292 del 20 dicembre 2016;

- della nota del Comune di Termini Imerese prot. 36994 del 10 agosto 2017;

- della nota del 15 giugno 2017, prot. 22144, dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei servizi di pubblica utilità - regione siciliana – dipartimento regionale dell'energia;

- della nota del 22 marzo 2017, prot. 10653, dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei servizi di pubblica utilità - regione siciliana – dipartimento regionale dell'energia;

- ove occorra, della nota/circolare n. 37564 del 23 ottobre 2014 della Regione Siciliana – Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, intitolata “procedura abilitativa semplificata ai sensi dell'art. 6 del D.lgs 3 marzo 2011, n. 2, come richiamato dall'art. 3 del regolamento approvato con D.P.Reg. Sic. 18 luglio 2012, n. 48. Direttiva”;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Termini Imerese e di Ufficio del Genio Civile di Palermo e di Regione Siciliana - Presidenza e di Regione Siciliana - Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità e del Ministero dello Sviluppo Economico - Ispettorato Territoriale Sicilia;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 ottobre 2017 il dott. Cosimo Di Paola e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

1.I provvedimenti a contenuto negativo impugnati, regionali e, pedissequamente, comunali, fanno discendere il cumulo di potenza (art.5, comma 2, D.M. 6/7/2012) dalla contiguità delle particelle (Fg.64 – p.lle 17- 161-662-669) su cui insistono, l'impianto mini eolico progettato dalla ricorrente, assieme ad altri tre, contestualmente assentiti, nella medesima contrada " Canna ", nel territorio di Termini Imerese e, soprattutto, dalla circostanza che tali fonti energetiche sarebbero tutte connesse alla rete esterna mediante la medesima cabina Enel.

L'ultima nota regionale adottata ribadisce al riguardo che il " punto di connessione "debba individuarsi nella " cabina di trasformazione e non nel contatore, rappresentando quest'ultimo un mero misuratore ", così come avrebbe statuito la Corte di Cassazione, con sentenza n. 16624 del 2015 , alla quale espressamente rinvia;

2. Ciò posto, va osservato che in ordine a tale essenziale aspetto della vicenda amministrativa in esame, sono dedotti, tra l'altro, i vizi di difetto di motivazione e di istruttoria, suffragati da puntuali argomentazioni che mirano ad evidenziare, in sintesi che:

-la fattispecie esaminata dalla Cassazione – diversa da quella su cui qui si controverte e riguardante peraltro un giudizio in sede penale (convalida di sequestro preventivo) - non statuisce senz'altro che la " cabina di trasformazione ",debba considerarsi secondo la normativa vigente, " punto di connessione " in senso tecnico-giuridico, bensì evidenzia che in quel caso l'unicità del "punto di connessione, altro non fosse che uno dei plurimi elementi che il Tribunale del riesame ha valorizzato per sostenere che l'impianto è stato artificiosamente frazionato;

- le amministrazioni procedenti avrebbero dovuto accertare se nella medesima cabina in questione non fossero presenti quattro linee elettriche allacciate però, a monte, alla rete esterna per mezzo di distinti punti di connessione, e contrassegnati con autonomi POD, senza che ciò potesse comportare, ipso facto, la riferibilità degli stessi ad un unico centro di interessi, in mancanza di ulteriori elementi che dimostrassero la sussistenza di un artato frazionamento.

Ben vero, non risulta che un riscontro specifico in tal senso sia stato effettuato, emergendo vie più che l'Amministrazione regionale, abbia desunto il cumulo di potenza " da una mera verifica sul posizionamento degli aerogeneratori …" e che, per contro, il SUAP di Termini Imerese, relativamente alle difficoltà incontrate nel configurare il cumulo di potenza, acuite dalle osservazioni presentate dalla ricorrente, abbia ritenuto di dover informare l'Assessorato regionale all'Energia sulla " necessità di competenze specialistiche in materia non presenti nella struttura organizzativa comunale ".

Se non che un utile elemento di chiarezza al riguardo lo si rinviene nella relazione istruttoria depositata in atti, assieme ai nulla osta del genio civile alla realizzazione delle linee elettriche relative agli impianti mini eolici delle altre tre ditte, laddove si descrive la modalità di collegamento alla rete esterna di distribuzione Enel e si spiega, infatti, che "l'energia prodotta, fatta convergere nell'armadietto dove è alloggiato il misuratore (punto di consegna) dopo essere stata misurata, viene vettoriata nella cabina elettrica prefabbricata di trasformazione MT/BT del tipo (box), dalla cabina parte un cavidotto interrato di MT……"

Conseguentemente, sembra confermato l'assunto della ricorrente in ordine all'autonomia dei punti di connessione di ciascun impianto, a prescindere dall'unicità della cabina di trasformazione alla quale poi si allacciano le rispettive linee elettriche e si possono quindi ritenere condivisibili i suindicati profili di censura (difetto di motivazione e di istruttoria) ivi inclusa l'obiezione in ordine alla mancanza del decreto di autorizzazione all'istallazione della linea elettrica - pure contestata alla ricorrente, con l'ultima nota assessoriale - posto che, in effetti, il predetto nulla osta del genio civile

è stato trasmesso all'Assessorato regionale all'Energia, con nota del 21/09/2016, per l'adozione del decreto autorizzativo di sua competenza, non ancora rilasciato - come si deduce in ricorso - senza alcuna espressa ragione ed è , comunque, ancora conseguibile in corso di realizzazione del progettato impianto mini eolico.

Si ritiene, pertanto, che sussistendo anche il pregiudizio temuto, possa essere accolta la domanda di sospensiva.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda), Accoglie la domanda di sospensiva in epigrafe e, per l'effetto, sospende l'efficacia ed esecutività dei provvedimenti impugnati.

Fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 23/03/2018.

Condanna l'Assessorato regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità ed il Comune di Termini Imerese, in solido, al pagamento delle spese della presente fase cautelare, che liquida in complessivi euro 1.000,00.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 25 ottobre 2017 con l'intervento dei magistrati:

Cosimo Di Paola, Presidente, Estensore

Federica Cabrini, Consigliere

Anna Pignataro, Consigliere

IL PRESIDENTE, ESTENSORE
Cosimo Di Paola

IL SEGRETARIO